



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio permanente

PC.DEC/1093
10 October 2013

ITALIAN
Original: ENGLISH

966^a Seduta plenaria
Giornale PC N.966, punto 4 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.1093
EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE

Il Consiglio permanente,

agendo in conformità alle pertinenti disposizioni del Regolamento 11.01 dello Statuto del personale,

prende atto dei proposti emendamenti alle Norme per il personale e alle Appendici, comunicati dal Segretariato il 27 settembre 2013, SEC.GAL/72/13/Rev.5, prima della loro promulgazione da parte del Segretario generale,

approva gli acclusi emendamenti ai Regolamenti per il personale dell'OSCE 4.01 sulla Scadenza e la cessazione di nomine e incarichi, 4.04 sull'Indennità di fine servizio, 5.08 sulle Spese di viaggio, 5.09 sulle Spese di trasloco 5.10 sull'Indennità di sistemazione, 5.11 sull'Indennità di rimpatrio e 6.02 sul Programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE.

EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE

TESTO ATTUALE	TESTO EMENDATO
<p>Regolamento 4.01 Scadenza e cessazione di nomine e incarichi</p> <p>(a) Le nomine a tempo determinato dei membri del personale/delle missioni che raggiungono l'età di 65 anni nel corso del servizio scadranno di norma l'ultimo giorno del mese del sessantacinquesimo compleanno del funzionario. Tuttavia l'autorità competente per la nomina ai sensi dei Regolamenti 3.03, 3.04 e 3.05 potrà, ove appropriato e in via eccezionale, e soltanto nell'interesse dell'OSCE, in consultazione con il Segretario generale e il rispettivo capo istituzione o missione, offrire o prorogare un contratto al funzionario che ha superato tale limite di età, per un periodo non superiore a un anno, tenendo conto dei limiti stabiliti dal Regolamento 3.11.</p> <p>(b) L'autorità competente può stabilire, ove necessario, la cessazione di nomine o incarichi prima della scadenza ai sensi dei Regolamenti 3.03, 3.04 e 3.05, in consultazione con la Presidenza o con il Segretario generale. Per quanto riguarda i membri internazionali delle missioni con contratto a tempo determinato e i membri internazionali delle missioni distaccati, la decisione dovrà essere presa dal rispettivo capo missione in consultazione con il Segretario generale e, se si tratta di membri internazionali del personale/della missione distaccati, comunicata al paese che li ha distaccati prima della sua adozione.</p>	<p>Regolamento 4.01 Scadenza e cessazione di nomine e incarichi</p> <p>(a) <i>Rimane invariato.</i></p> <p>(b) L'autorità competente può stabilire, ove necessario, la cessazione di nomine o incarichi prima della scadenza ai sensi dei Regolamenti 3.03, 3.04 e 3.05, in consultazione con la Presidenza o con il Segretario generale. Per quanto riguarda i membri internazionali delle missioni con contratto a tempo determinato e i membri internazionali delle missioni distaccati, la decisione dovrà essere presa dal rispettivo capo missione in consultazione con il Segretario generale o, in caso di cessazione durante il periodo di prova, in consultazione con il Direttore delle Risorse umane come specificato ai sensi della Norma 3.09.1 e, se si tratta di membri internazionali del personale/della missione distaccati, comunicata al paese che li ha distaccati prima della sua adozione.</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE
(cont.)**

TESTO ATTUALE	TESTO EMENDATO
<p>Regolamento 4.04 Indennità di fine servizio</p> <p>(a) I funzionari dell'OSCE a contratto che cessano dal servizio ai sensi del Regolamento 4.02 (a) (i), (ii) e (iv) avranno diritto a una indennità di fine servizio.</p> <p>(b) L'indennità di fine servizio corrisponderà a un importo pari a un mese di retribuzione netta mensile per ogni anno di servizio completato o per ogni mese restante fino alla scadenza della nomina del funzionario, quale dei due sia inferiore. Per le frazioni di mese l'indennità corrisposta sarà calcolata proporzionalmente.</p>	<p>Regolamento 4.04 Indennità di fine servizio</p> <p>(a) Rimane invariato.</p> <p>(b) Rimane invariato.</p> <p>Nuovo paragrafo:</p> <p>(c) In caso di reimpiego entro 12 mesi in seguito alla nomina a un nuovo incarico a tempo determinato presso l'OSCE, si applicheranno le disposizioni sul rimborso dell'indennità di fine servizio enunciato nella Norma per il personale 3.11.3.</p>
<p>Regolamento 5.08 Spese di viaggio</p> <p>(a) L'OSCE rimborserà ai funzionari dell'OSCE le spese sostenute per i viaggi di servizio conformemente alle condizioni e alle procedure specificate nel Regolamento del personale.</p> <p>(b) L'OSCE rimborserà, nei limiti e alle condizioni enunciati nel Regolamento del personale, ai funzionari dell'OSCE che ne abbiano diritto e, se applicabile, ai loro familiari aventi diritto, le spese di viaggio sostenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) alla nomina; (ii) al cambio di sede di servizio; (iii) in occasione delle ferie in patria; (iv) alla cessazione del servizio; 	<p>Regolamento 5.08 Spese di viaggio</p> <p>(a) L'OSCE rimborserà ai funzionari dell'OSCE le spese sostenute per i viaggi di servizio conformemente alle condizioni e alle procedure specificate nel Regolamento del personale.</p> <p>(b) L'OSCE rimborserà, nei limiti e alle condizioni enunciati nel Regolamento del personale, ai funzionari dell'OSCE che ne abbiano diritto e, se applicabile, al loro coniuge e ai figli a carico familiari aventi diritto, le spese di viaggio sostenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) alla nomina; (ii) al cambio di sede di servizio; (iii) in occasione delle ferie in patria; (iv) alla cessazione del servizio;

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE
(cont.)**

TESTO ATTUALE	TESTO EMENDATO
<p>(v) per evacuazione medica in attesa di rimborso;</p> <p>(vi) <i>per viaggi che rientrano nell'indennità di istruzione.</i></p>	<p>(v) per evacuazione medica in attesa di rimborso;</p> <p>(vi) <i>per viaggi che rientrano nell'indennità di istruzione.</i></p>
<p>Regolamento 5.09 Spese di trasloco</p> <p>L'OSCE rimborserà, nei limiti e alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, ai funzionari dell'OSCE che ne abbiano diritto, le spese di trasloco sostenute:</p> <p>(i) alla nomina;</p> <p>(ii) al cambio di sede di servizio;</p> <p>(iii) alla cessazione dal servizio.</p>	<p>Regolamento 5.09 Spese di trasloco</p> <p>L'OSCE rimborserà, nei limiti e alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, ai funzionari dell'OSCE che ne abbiano diritto, le spese di trasloco sostenute:</p> <p>(i) all'inizio della nomina, a condizione che venga completato almeno un anno di servizio;</p> <p>(ii) al cambio di sede di servizio, a condizione che sia stato completato almeno un anno di servizio nella precedente sede di servizio;</p> <p>(iii) alla cessazione dal servizio, purché sia stato completato un anno di servizio, salvo in caso di esito negativo del periodo di prova come previsto dalla Norma 5.09.2.</p>
<p>Regolamento 5.10 Indennità di sistemazione</p> <p>(a) In base alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, l'OSCE corrisponderà un'indennità di sistemazione ai membri internazionali del personale con contratto a tempo determinato che ne abbiano diritto, inclusi il Segretario generale e i capi istituzione, per sé stessi e i loro familiari aventi diritto in seguito alla nomina e al</p>	<p>Regolamento 5.10 Indennità di sistemazione</p> <p>(a) In base alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, l'OSCE corrisponderà un'indennità di sistemazione ai membri internazionali del personale con contratto a tempo determinato che ne abbiano diritto, inclusi il Segretario generale e i capi istituzione, per sé stessi, per il loro coniuge e per i figli a carico e i loro familiari aventi</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE
(cont.)**

TESTO ATTUALE	TESTO EMENDATO
<p>trasferimento in un'altra sede di servizio, purché tale servizio sia previsto per almeno dodici mesi.</p> <p>(b) L'indennità di sistemazione sarà equivalente alla diaria applicabile alla sede di servizio e al cinquanta per cento di tale importo per ciascun familiare avente diritto, e sarà corrisposta per un periodo di trenta giorni dall'arrivo alla sede di servizio.</p>	<p>diritto in seguito alla nomina e al trasferimento in un'altra sede di servizio, purché tale servizio sia previsto per almeno dodici mesi.</p> <p>(b) L'indennità di sistemazione sarà equivalente alla diaria applicabile alla sede di servizio e al cinquanta per cento di tale importo per il coniuge e per ogni figlio a carico familiare avente diritto, e sarà corrisposta per un periodo di trenta giorni dall'arrivo alla sede di servizio.</p>
<p>Regolamento 5.11 Indennità di rimpatrio</p> <p>In base alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, l'OSCE corrisponderà un'indennità di rimpatrio ai membri internazionali del personale con contratto a tempo determinato, inclusi il Segretario generale e i capi istituzione, per se stessi e per i loro familiari aventi diritto dopo la cessazione dal servizio.</p>	<p>Regolamento 5.11 Indennità di rimpatrio</p> <p>In base alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, l'OSCE corrisponderà un'indennità di rimpatrio ai membri internazionali del personale con contratto a tempo determinato, inclusi il Segretario generale e i capi istituzione, per se stessi, per il loro coniuge e per i figli a carico per i loro familiari aventi diritto dopo la cessazione dal servizio.</p>
<p>Regolamento 6.02 Programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE</p> <p>(a) I funzionari dell'OSCE a contratto dovranno partecipare al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE, a meno che non siano autorizzati dal Segretario generale a partecipare a un altro programma di assicurazione sanitaria. Nel caso in cui il funzionario interessato opti per un altro programma di assicurazione sanitaria, l'OSCE corrisponderà l'aliquota del datore di lavoro prevista dall'altro programma o dal programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE, attenendosi all'aliquota inferiore. La partecipazione a un altro programma di assicurazione sanitaria sarà ulteriormente disciplinata dalla Norma 6.02.2.</p>	<p>Regolamento 6.02 Programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE</p> <p>(a) I funzionari dell'OSCE a contratto dovranno partecipare al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE, a meno che non siano autorizzati dal Segretario generale a partecipare a un altro programma di assicurazione sanitaria. Nel caso in cui il funzionario interessato opti per un altro programma di assicurazione sanitaria, l'OSCE corrisponderà l'aliquota del datore di lavoro prevista dall'altro programma o dal programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE, attenendosi all'aliquota inferiore. La partecipazione a un altro programma di assicurazione sanitaria sarà ulteriormente disciplinata dalla Norma 6.02.2.</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE
(cont.)**

TESTO ATTUALE	TESTO EMENDATO
<p>(b) L'OSCE contribuirà versando il 50 per cento dei premi di assicurazione sanitaria per i funzionari dell'OSCE che ne abbiano diritto e che partecipano al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE. Inoltre l'OSCE contribuirà con il 50 per cento dei premi per i famigliari che ne abbiano diritto.</p> <p>(c) L'OSCE non contribuirà ad un programma di assicurazione sanitaria integrativo.</p> <p>(d) I funzionari dell'OSCE distaccati dovranno dimostrare all'OSCE di avere una copertura assicurativa sanitaria adeguata e sufficiente. Qualora desiderassero partecipare al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE essi dovranno contribuirvi a proprie spese.</p> <p>(e) I contributi dei funzionari dell'OSCE distaccati al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE per se stessi e, a seconda dei casi, per il coniuge e i figli ai sensi del Regolamento 6.02. saranno detratti per intero dalle loro indennità di vitto e alloggio, se non altrimenti previsto da accordi presi con i paesi che effettuano il distacco</p>	<p>(b) L'OSCE contribuirà versando il 50 per cento dei premi di assicurazione sanitaria per i funzionari dell'OSCE che ne abbiano diritto e che partecipano al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE. Inoltre l'OSCE contribuirà con il 50 per cento dei premi per il loro coniuge e per i figli a carico famigliari che ne abbiano diritto.</p> <p>(c) L'OSCE non contribuirà ad un programma di assicurazione sanitaria integrativo.</p> <p>(d) I funzionari dell'OSCE distaccati dovranno dimostrare all'OSCE di avere una copertura assicurativa sanitaria adeguata e sufficiente. Qualora desiderassero partecipare al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE essi dovranno contribuirvi a proprie spese.</p> <p>(e) I contributi dei funzionari dell'OSCE distaccati presso le missioni sul terreno al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE per se stessi e, a seconda dei casi, per il coniuge e i figli ai sensi del Regolamento 6.02. saranno detratti per intero dalle loro indennità di vitto e alloggio, se non altrimenti previsto da accordi presi con i paesi che effettuano il distacco. I membri del personale distaccati verseranno i premi almeno un mese prima della data prevista, per sé stessi e, a seconda dei casi, per il loro coniuge e per i figli a carico, tramite trasferimento bancario in favore dell'OSCE.</p>